



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE MOLECOLARI



Corso di Dottorato in Scienze Molecolari Linee guida 2015



Sommario

Corso di Dottorato in Scienze Molecolari	1
Premessa	4
Obiettivi.....	4
Linee guida del Corso di Dottorato in Scienze Molecolari	6
TITOLO I.....	6
Principi generali	6
Art. 1 - Normativa	6
Art. 2 - Finalità del Corso.....	6
Art. 3 - Organizzazione	6
Art. 4 - Aree di afferenza e settori scientifici	7
Art. 5 - Risorse	7
Art. 6 - Attivazione del Corso	7
Art. 7 - Partecipazione a dottorati esterni all'Ateneo.....	7
Art. 8 - Scuole di dottorato	7
TITOLO II.....	7
Organi di governo	7
Art. 9 - Organi e fuzioni	7
Art. 10 - Il Coordinatore del Corso	8
Art. 11 - Compiti del Coordinatore.....	8
Art. 12 - Il Collegio dei docenti.....	8
Art. 13 - Compiti del Collegio	8
Art. 14 - Compiti del Consiglio.....	8
TITOLO III.....	8
Dottorandi.....	8



Art. 15 - Durata dei corsi e requisiti di accesso.....	8
Art. 16 - Il Coordinatore del Corso	8
Art. 17 - Requisiti e domanda di ammissione	8
Art. 18 - Graduatorie.....	10
Art. 19 - Sovrannumerari.....	10
Art. 20 - Domande di iscrizione.....	10
Art. 21 - Contributi e borse di studio	10
Art. 22 - Corsi di dottorato internazionale	10
Art. 23 - Apprendistato	11
Art. 24 - Diritti ed obblighi dei dottorandi	11
Art. 25 - Cause di esclusione	12
Art. 26 - Sospensione dal Corso	12
Art. 27 - Dottorato e scuole di specializzazione medica	12
Art. 28 - Incompatibilità	12
Art. 29 - Rinuncia.....	12
TITOLO IV	12
Conseguimento del Titolo	12
Art. 30 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale.....	12
Art. 31 - Commissioni.....	12
Art. 32 - Esame finale	13
Art. 33 - Assenza dall'esame finale	13



Premessa

Il Corso di Dottorato in Scienze Molecolari (CDSM), si costituisce nel 2014 come conseguenza della riorganizzazione del Dottorato di Ricerca in Italia prevista dal **Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45** (DM 45/2013 - [Allegato 1](#)) e del conseguente **Regolamento di Ateneo per il Dottorato** adottato dall'Università degli Studi di Padova con **Decreto Rettorale 2547/2013** (DR 2547/2013 - [Allegato 2](#)).

Il CDSM si costituisce in piena continuità rispetto alla precedente Scuola di Dottorato in Scienze Molecolari (SDSM), di cui eredita l'obiettivo di proporsi come un centro di formazione avanzata, aperto ai giovani laureati italiani e stranieri, per preparare dottori di ricerca con elevata qualificazione scientifica nell'ambito delle scienze molecolari.

Il CDSM si articola in due curricula: Scienze Chimiche e Scienze Farmaceutiche.

Il Corso vuole fornire ai propri studenti le competenze necessarie per svolgere in modo innovativo attività di ricerca pura o applicata di elevata qualificazione negli ambiti della chimica, chimica industriale, chimica dei materiali, biochimica e chimica e tecnologia farmaceutica, e di sviluppare abilità trasversali che siano spendibili non solo nell'ambiente accademico o, più in generale, negli enti di ricerca pubblici e/o privati, ma anche in realtà occupazionali diverse da quelle specificamente dedicate alla ricerca scientifica, di tipo industriale, imprenditoriale e nella pubblica amministrazione.

Obiettivi

Il CDSM opera presso i Dipartimenti di Scienze Chimiche e di Scienze del Farmaco, e offre a ciascun dottorando, considerati l'ampiezza del corpo docente e il numero dei gruppi di ricerca in essi operativi, un'ampia scelta di possibili temi di ricerca. Il CDSM si avvale dei rapporti scientifici e didattici già esistenti tra i Dipartimenti di Scienze Chimiche e di Scienze del Farmaco, e delle collaborazioni scientifiche degli stessi con:

1. Università italiane e straniere;
2. Centri, consorzi ed istituti nazionali ed internazionali di ricerca
3. Imprese tecnologicamente avanzate nel campo della chimica fine e farmaceutica.

In piena continuità con la precedente Scuola di Dottorato, il Corso curerà in modo particolare:

- la qualità dei percorsi formativi dei *curricoli* nei quali si articola;
- l'inserimento dei dottorandi in gruppi di ricerca di respiro internazionale, consentendo eventuali periodi di studio presso istituzioni estere per acquisire competenze complementari al progetto di tesi coerentemente con gli obiettivi previsti;
- la disponibilità di servizi scientifici e logistici di interesse comune;
- l'organizzazione, in stretto collegamento con le altre iniziative della comunità scientifica patavina, di insegnamenti specificamente dedicati alla formazione avanzata, di scuole, periodi intensivi di approfondimento di temi innovativi, cicli seminariali tenuti da studiosi di rinomanza internazionale;
- la promozione dell'iscrizione di studenti provenienti da altre sedi universitarie, italiane ed estere;



- l'istituzione di percorsi di studio e ricerca comuni con dottorati stranieri, che prevedano il rilascio congiunto del titolo (dottorati in cotutela, *Doctor Europaeus*);
- lo sviluppo di rapporti privilegiati di scambio di dottorandi con altre sedi universitarie e con enti di ricerca italiani e stranieri;
- lo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica con imprese ed enti privati;
- la promozione della comunicazione scientifica, tramite attività culturali di ampio respiro con fini divulgativi;
- la definizione di accordi di convenzione con soggetti esterni (enti di ricerca e imprese) e accordi di cooperazione internazionale.



Linee guida del Corso di Dottorato in Scienze Molecolari

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Normativa

1. Le linee guida descritte nel presente documento integrano il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, sulla base delle esigenze specifiche e delle condizioni operative della comunità chimica accademica patavina interessata allo sviluppo del Corso di Dottorato in Scienze Molecolari, nel seguito denominato Corso. In particolare le linee guida specificano la prassi delle attività del Corso enunciate nei vari Titoli del Regolamento di Ateneo (principi, organi di governo, dottorandi, conseguimento del titolo), definendo scelte specifiche tra le varie possibilità indicate nei limiti indicati nel Regolamento stesso.
2. Modifiche alle presenti linee guida, che non siano imposte da modifiche del Regolamento di Ateneo o variazioni di norme di legge, sono proposte, discusse ed approvate dagli organi di governo del Corso, secondo le modalità descritte nel TITOLO II - Organi del Corso.

Art. 2 - Finalità del Corso

1. Il Corso ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale multidisciplinari ed interdisciplinari nell'ambito delle scienze molecolari, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dedicata alla scienze molecolari dell'Università di Padova.
2. Il Corso fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica nei vari settori della chimica e delle scienze del farmaco, e in aree interdisciplinari che richiedano competenze chimiche, presso Università italiane e straniere e presso soggetti pubblici e privati e nella libera professione, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e della Ricerca.
3. Il Corso può attivare collaborazioni con altri corsi mediante la creazione di scuole di dottorato e con altri enti (Università, enti pubblici o privati di ricerca) attraverso apposite convenzioni .
4. Il Corso promuove la cooperazione internazionale, anche favorendo la mobilità di dottorandi e docenti. In particolare, la co-tutela di Tesi di Dottorato tra l'Università degli Studi di Padova e Università estere è considerata uno strumento importante ed efficace per la preparazione dei dottorandi. La procedura di stipulazione di ogni singola convenzione di co-tutela dovrà essere conforme alla normativa locale e nazionale che regola la materia.
5. Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi per la cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le norme di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
6. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 3 - Organizzazione

1. Il Corso è organizzato in due curricula: Scienze Chimiche e Scienze Farmaceutiche.



2. I Dipartimenti proponenti (nel seguito Dipartimenti) del Corso sono il Dipartimento di Scienze Chimiche, sede del curriculum in Scienze Chimiche e il Dipartimento di Scienze del Farmaco, sede del curriculum in Scienze Farmaceutiche.
3. La sede del Corso è presso il dipartimento di afferenza del Coordinatore del Corso.

Art. 4 - Aree di afferenza e settori scientifici

1. Le aree scientifiche di riferimento del Corso sono: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09. Sono inoltre aree di interesse quelle rappresentate da docenti afferenti ai Dipartimenti.

Art. 5 - Risorse

1. Gli spazi a disposizione e le strutture di base per le attività del Corso quali i laboratori, le biblioteche, le officine meccaniche ed elettroniche, le sale calcolo, le risorse HPC etc. sono quelle dei Dipartimenti.
2. Per specifiche esigenze scientifiche possono essere stipulate convenzioni ed accordi tra i Dipartimenti ed altre strutture scientifiche che contemplino l'uso, da parte dei dottorandi, di attrezzature non altrimenti disponibili.
3. In ragione delle capacità ricettive e delle risorse disponibili ad attività di alta formazione, per ciascun anno accademico, le risorse assegnate al corso dall'Ateneo (borse a carico del bilancio universitario e finanziamenti connessi) e da altri enti pubblici o privati, saranno ripartite tra i due Curricoli in ragione del 70% a Scienze Chimiche e 30% a Scienze Farmaceutiche.
4. Le risorse fornite da enti pubblici di ricerca, con i quali siano in atto specifiche convenzioni, strutture private, progetti di ricerca per il finanziamento di borse di dottorato a tema vincolato sono invece da intendersi assegnate ai singoli curricula.

Art. 6 - Attivazione del Corso

Vedi Art. 6 del Regolamento di Ateneo.

Art. 7 - Partecipazione a dottorati esterni all'Ateneo

Vedi Art. 7 del Regolamento di Ateneo.

Art. 8 - Scuole di dottorato

1. Il Corso potrà essere impegnato nella costituzione di Scuole di dottorato, al fine di favorire la gestione di attività comuni con Corsi di dottorato in temi affini o complementari al Corso.

TITOLO II

Organi di governo

Art. 9 - Organi e funzioni

1. Sono organi del Corso:
 - a. il Coordinatore;
 - b. il Collegio dei docenti;



c. Il Consiglio direttivo.

Art. 10 - Il Coordinatore del Corso

Vedi Art. 10 del Regolamento di Ateneo.

Art. 11 - Compiti del Coordinatore

Vedi Art. 11 del Regolamento di Ateneo.

Art. 12 - Il Collegio dei docenti

Vedi Art. 12 del Regolamento di Ateneo.

Art. 13 - Compiti del Collegio

1. Il collegio programma le attività di didattica e di ricerca del Corso.
2. Sono inoltre di pertinenza del Collegio i compiti elencati alle lettere da a) a e) dell'Art. 13-2 del Regolamento di Ateneo.
3. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei votanti, anche con sedute svolte in via telematica. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle delibere deve essere redatto apposito verbale.
4. Il Collegio può istituire al suo interno commissioni ad hoc, con compiti specifici.
5. I componenti del Collegio non possono partecipare a Collegi di altri Corsi di dottorato italiani.

Art. 14 - Compiti del Consiglio

1. Il Collegio istituisce un Consiglio Direttivo composto da nove membri tra cui il Coordinatore, il Vicecoordinatore, un rappresentante per ciascun curriculum, un rappresentante per ciascun Dipartimento proponente e tre membri designati dal Collegio tra i suoi componenti; la composizione del Collegio deve comunque assicurare la presenza di almeno sei docenti del curriculum in Scienze Chimiche e tre docenti del curriculum in Scienze Farmaceutiche.
2. Sono delegati al Consiglio tutti i compiti di cui alle lettere da f) a p) del comma 2 Art. 13 del Regolamento di Ateneo.
3. I rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti (vedi Art. 12) nominano al loro interno due rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Consiglio limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici ed organizzativi del Corso.

TITOLO III

Dottorandi

Art. 15 - Durata dei corsi e requisiti di accesso

Vedi Art. 15 del Regolamento di Ateneo.

Art. 16 - Il Coordinatore del Corso

Vedi Art. 16 del Regolamento di Ateneo.

Art. 17 - Requisiti e domanda di ammissione

1. I candidati presentano domanda di ammissione al concorso di dottorato secondo le modalità ed i termini stabiliti dal bando.
2. Il bando deve prevedere che i candidati esprimano la preferenza per uno dei due curricula e/o per i posti a tema vincolato per i quali intendano concorrere.



3. L'ammissione al concorso avviene mediante valutazione comparativa di merito effettuata da una commissione, proposta dal Collegio dei docenti e nominata con Decreto del Rettore, composta da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti più due esperti, uno per ciascun curriculum, scelti tra gli afferenti ai Dipartimenti. I cinque componenti saranno complessivamente così suddivisi: tre del Dipartimento di Scienze Chimiche e due del Dipartimento di Scienze del Farmaco. In caso di borse finanziate da enti esterni alla commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

4. Le procedure di ammissione saranno definite a partire dai cicli successivi al XXX in conformità con le norme nazionali e le esigenze di de-materializzazione dell'esame espresse dall'Ateneo di Padova, ma con la volontà di mantenere caratteristiche di stretta oggettività.

Per il 2015, le procedure di ammissione per il XXXI Ciclo sono definite come prova scritta, prova orale e titoli secondo le seguenti indicazioni:

Prova scritta informatizzata: fino a 60 punti

- 110 domande, scelte in modo casuale da un database, e comprendenti
- 20 domande di chimica fisica
- 20 domande di chimica inorganica
- 20 domande di chimica organica
- 10 domande di chimica analitica
- 20 domande di chimica farmaceutica
- 20 domande di chimica e tecnologia farmaceutica

Il/la candidato/a risponde ad un massimo di 60 domande, scelte a piacere tra le 110 disponibili. Il punteggio è pari a R, dove R=numero di risposte corrette. La prova scritta si considera superata se $R \geq 42$.

La lingua del test è l'inglese.

Titoli: fino a 20 punti

- draft della tesi di laurea o tesi di laurea: fino a 2 punti
- carriera accademica (media quinquennale e progressione): fino a 15 punti
- altri titoli (pubblicazioni, lettere di raccomandazione max 2 di docenti italiani e stranieri, certificati di valutazione): fino a 3 punti

Prova orale: fino a 20 punti

La prova orale sarà centrata sulle modalità di sviluppo di un possibile progetto di ricerca di interesse, e comprensione della lingua inglese orale (lettura e comprensione di un testo scientifico/tecnico)

La prova si considera superata se $P \geq 14$.

I titoli possono essere presentati in lingua italiana o inglese.

5. L'eventuale indicazione di una quota di posti riservati a candidati stranieri, tra le borse non a tema vincolato e basati su risorse come in Art. 5.3, sarà decisa anno per anno dal Collegio; ferma restando la necessità di redigere graduatorie distinte. I posti riservati a candidati stranieri non assegnati al termine delle iscrizioni saranno assegnati ai candidati idonei della graduatoria generale.

Per il 2015, sono banditi due posti riservati a candidati stranieri laureati in Università non italiane. I requisiti e le procedure di ammissione sono definite come segue:

- cittadinanza non italiana;
- residenza straniera;



- titolo di studio accademico equivalente alla Laurea italiana vecchio ordinamento/specialistica o magistrale conseguito presso un'università straniera, che abbia avuto la durata di almeno quattro anni e dia accesso al dottorato nel Paese in cui è stato conseguito; il riconoscimento del titolo verrà effettuato, ai soli fini dell'ammissione, dalla Commissione del Corso di dottorato per cui il candidato intende concorrere;
- età non superiore ai 35 anni.

I candidati dovranno indicare un indirizzo Skype al quale potranno essere contattati e produrre i seguenti documenti in lingua inglese

- un progetto di ricerca originale
- due lettere di presentazione di docenti o esperti
- copia in pdf del certificato attestante il conseguimento del titolo di studio con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni. Se i certificati sono in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata anche una traduzione in italiano o in inglese;
- certificazione ufficiale (per es. rilasciata dall'Università o dai competenti Organi del Paese) che attesti che il titolo di laurea
- curriculum vitae e studiorum

Come parte integrante del curriculum i candidati possono:

- allegare o scrivere un riassunto della tesi redatta per il conseguimento del titolo;
- specificare qualsiasi informazione aggiuntiva rispetto ai dati precedentemente forniti che sia utile per la valutazione della candidatura
- allegare qualsiasi altro certificato attestante i titoli utili ai fini della valutazione del candidato (es. pubblicazioni, conoscenza delle lingue straniere, GRE Certificate ecc.)

La valutazione sarà effettuata secondo il seguente schema

- Curriculum: fino a 50 punti
 - Lettere di referenza: fino a 5 punti
 - Congruenza del percorso formativo e professionale del candidato con le linee di ricerca del corso: fino a 25 punti
 - Fattibilità del progetto di ricerca e congruenza con le linee di ricerca del corso: fino a 20 punti;
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione sono definite dalla convenzione stessa.

Art. 18 - Graduatorie

Vedi Art. 18 del Regolamento di Ateneo.

Art. 19 - Sovrannumerari

Vedi Art. 19 del Regolamento di Ateneo.

Art. 20 - Domande di iscrizione

Vedi Art. 20 del Regolamento di Ateneo.

Art. 21 - Contributi e borse di studio

Vedi Art. 21 del Regolamento di Ateneo.

Art. 22 - Corsi di dottorato internazionale

Vedi Art. 22 del Regolamento di Ateneo.



Art. 23 - Apprendistato

Vedi Art. 23 del Regolamento di Ateneo.

Art. 24 - Diritti ed obblighi dei dottorandi

1. L'ammissione al Corso comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Le attività volte all'accertamento dei risultati conseguiti dai dottorandi si svolgeranno secondo le seguenti norme.
 - a. *Progetto di ricerca* - Ogni studente iscritto al I anno è tenuto a presentare un progetto di ricerca, in lingua italiana od inglese, con le seguenti informazioni:
 - i. supervisore preferito;
 - ii. titolo del progetto;
 - iii. obiettivi del progetto;
 - iv. metodi del progetto;
 - v. sviluppo temporale del progetto.
 - b. Il progetto è sottoposto all'approvazione del Collegio, che assegna allo studente il Supervisore, e nomina una Commissione Triennale, formata da docenti dei Dipartimenti, che segue lo sviluppo del progetto.
 - c. *Verifica annuale* - Alla conclusione di ogni anno solare tutti gli studenti presentano una relazione annuale. La Commissione Triennale prende visione della relazione, e convoca il dottorando per un colloquio; infine stila un giudizio sull'attività dell'anno trascorso.
 - d. *Forum Annuale* - Alla conclusione di ogni anno solare è previsto un forum dedicato alla presentazione delle attività di ricerca dei dottorandi del Corso, aperto alla comunità scientifica ed accademica; ogni studente del II anno di corso è tenuto alla presentazione di un poster esplicativo della propria attività di ricerca nei primi due anni; ogni studente del III anno di corso presenta invece una comunicazione orale dedicata all'intero percorso di ricerca dottorale.
3. Il Collegio procede poi ad ammettere o a non ammettere lo studente all'anno successivo sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Il giudizio della Commissione Triennale;
 - b. il giudizio del Supervisore;
 - c. il superamento degli obblighi didattici previsti per l'anno trascorso; l'offerta formativa è così organizzata:
 - i. Ogni studente è tenuto alla frequenza di 4 insegnamenti di 24 ore (corrispondenti a 3 crediti di lezioni d'aula, nella normale accezione) ciascuno, 2 nel primo anno (solare) del percorso dottorale e 2 nel successivo; 3 su 4 insegnamenti (denominati nel complesso percorso formativo, PF), sono assegnati al dottorando, sulla base del suo progetto di ricerca, curriculum studiorum etc., dal Consiglio Direttivo;
 - ii. Ogni PF assegnato a studenti del curriculum chimico deve contenere almeno 1 insegnamento tenuto da un docente del Dipartimento di Scienze del Farmaco; ogni PF assegnato a studenti del curriculum farmaceutico deve contenere almeno 1 insegnamento tenuto da un docente del Dipartimento di Scienze Chimiche;
 - iii. Al termine di ogni insegnamento lo studente deve superare una verifica di apprendimento, secondo modalità precedentemente proposte dal docente ed approvate dal Consiglio Direttivo, e fornisce una valutazione anonima della qualità, utilità ed originalità dell'insegnamento stesso;
 - iv. Il PF è integrato da 2 corsi comuni (fino a 24 ore ciascuno) a tutti i dottorandi di natura tecnico/pratica, organizzati dal Corso o frequentabili nell'ambito di iniziative di ateneo;



- v. Gli studenti di dottorato sono tenuti alla frequenza di cicli seminari organizzati dal Corso nei Dipartimenti.
4. A seguito dell'iscrizione ogni dottorando dovrà attivare la casella di posta elettronica dell'Ateneo.
 5. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dai competenti organi di Ateneo.
 6. I dottorandi possono trascorrere fuori dalle sedi del Corso un periodo che non potrà superare dodici mesi, salvo deroga nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali.
 7. Il dottorando richiede l'autorizzazione del Coordinatore per la permanenza fuori sede, che la può concedere sentito il Supervisore; in caso di periodi superiori a trenta giorni, la richiesta deve essere corredata da un breve programma di lavoro, che giustifichi la permanenza nell'ambito del progetto di ricerca complessivo del dottorando.
 8. I dottorandi possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro i limiti previsti dal DM 45/2013, attività didattica integrativa secondo le modalità stabilite dagli organi accademici dell'Ateneo.
 9. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che ne evidenzi l'originalità e la rilevanza scientifica.
 10. La tesi deve essere redatta in lingua italiana o inglese, corredata da una sintesi in italiano e in inglese; previo consenso del Collegio, la tesi può essere redatta anche in un'altra lingua.

Art. 25 - Cause di esclusione

Vedi Art. 25 del Regolamento di Ateneo.

Art. 26 - Sospensione dal Corso

Vedi Art. 26 del Regolamento di Ateneo.

Art. 27 - Dottorato e scuole di specializzazione medica

Vedi Art. 27 del Regolamento di Ateneo.

Art. 28 - Incompatibilità

Vedi Art. 28 del Regolamento di Ateneo.

Art. 29 - Rinuncia

Vedi Art. 29 del Regolamento di Ateneo.

TITOLO IV

Conseguimento del Titolo

Art. 30 - Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

Vedi art. 30 del Regolamento di Ateneo.

Art. 31 - Commissioni

1. La nomina della Commissione giudicatrice è disposta con Decreto del Rettore su indicazione del Collegio dei docenti



2. Il Collegio dei docenti segnala una commissione per ogni Curricolo.
3. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate.
4. Le Commissioni sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. La Commissione giudicatrice di esame finale sarà composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri effettivi ed altrettanti supplenti, scelti tra professori, ricercatori universitari o esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Corso e appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, esclusi i supervisori dei dottorandi e i due valutatori della tesi.
6. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare valore scientifico.

Art. 32 - Esame finale

Vedi Art. 32 del Regolamento di Ateneo.

Art. 33 - Assenza dall'esame finale

Vedi Art. 33 del Regolamento di Ateneo.